

IMPOSTE E TASSEdi **ALESSANDRO PRATESI****Definizione agevolata liti pendenti e riflessi dichiarativi**

Procedura di favore, ma con incognita: istanza e pagamento entro il 30.09.2023, ma possibile diniego del Fisco fino al 30.09.2024.

La definizione agevolata delle liti pendenti ex L. 197/2022 si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento (prima rata o intero importo) entro il 30.09.2023 (art. 20 D.L. 34/2023); tuttavia, il perfezionamento è subordinato all'esito del controllo eseguito dall'ufficio e potrebbe venir meno in caso di diniego, da notificare entro il 30.09.2024.

Precisato che il versamento delle somme ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l'Amministrazione Finanziaria, **la Cassazione (ordinanza 2.04.2020, n. 7661)**, in merito alla chiusura delle liti, ha precisato che la definizione agevolata *"costituisce la forma procedimentale atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva ... di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell'esatto accertamento dell'imponibile"*. In tal senso anche la **Cassazione, S.U., con sentenza 27.01.2016, n. 1518**, ha ribadito che le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte a un'autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro: coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se è il caso, anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detractions comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione, ma senza la possibilità di riflessi con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario.

Tutto ciò considerato, **qualora si intenda "rigenerare" il credito Iva, da recuperare in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale**, dovrà effettuarsi il pagamento dell'imposta indicata nell'atto di recupero e rinunciare alla controversia con riferimento all'imposta medesima. La controversia, così ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, potrà essere definita ex art. 1, c. 191, ultimo periodo della legge di Bilancio 2023; **versata separatamente l'imposta dovuta, sarà possibile la definizione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi, previa presentazione della domanda**. Pertanto, ove si decida di *"rigenerare"* il credito Iva con le modalità sopra descritte, **il contribuente potrà poi riportarlo nel Modello Iva, Rigo VL40, in conformità alle istruzioni, ove si legge** : *"indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti, ma non disponibili (esempio: utilizzo in compensazione del credito Iva in mancanza del visto di conformità). Così operando, la validità del credito oggetto di riversamento è rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione"*.

Si indicherà, dunque, nel rigo VL40 della dichiarazione Iva 2024 (periodo d'imposta 2023) l'importo del credito Iva versato corrispondente a quanto preteso con l'atto di recupero crediti.

Tuttavia, come osservato in premessa, la definizione è sospesa, almeno fino al 30.09.2024.